# COMUNE DI PAOLISI

**(Provincia di BENEVENTO)**

**Paolisi, 16.marzo.2023 prot. n. 1738**

# AVVISO PUBBLICO

**OGGETTO: AVVIO DI UN PERCORSO CONDIVISO VOLTO ALLA CREAZIONE DI UNA COMUNITA' ENERGETICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAOLISI**

## Che cosa sono le comunità energetiche rinnovabili?

Le CER costituiscono uno dei modi per trasformare l'attuale sistema elettrico creando delle **associazioni tra produttori e consumatori di energia,** finalizzate a soddisfare il proprio **fabbisogno** energetico con un approccio "collegiale" - mettendo insieme utenze private, pubbliche o miste - attraverso soluzioni di generazione distribuita, favorendo l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) e la gestione intelligente dei flussi energetici al fine di ottenere benefici sulla economicità, sostenibilità e sicurezza energetica. Tramite le CER è possibile concretamente dare una mano all'ambiente, abbattendo i costi della bolletta

elettrica: una comunità energetica produce **energia sostenibile per tutti, riducendo i costi di consumo.**

## Cosa sta facendo il Comune di Paolisi?

Il Comune di Paolisi è particolarmente attento alla tematica dell'efficientamento energetico, ed ha rivolto la Sua attenzione sull'enorme potenziale espresso dall'implementazione degli impianti fotovoltaici, garantendosi gli importanti benefici derivanti dall'utilizzo di questa forma di energia rinnovabile. In scia con questo trend ecologico, il comune ha progettato la copertura dei tetti con pannelli fotovoltaici del nuovo plesso scolastico in fase di realizzazione in Via Ferrari. In particolare la scuola Secondaria, Primaria e Infanzia prevede un impianto con potenza di circa 62 kW e il nuovo Asilo Nido Comunale di circa 35 kW . Altri progetti di efficientamento energetico sono stati presentati dal Comune di Paolisi e ad oggi sono in fase di approvazione e riguardano l'installazione di impianti fotovoltaici sulla Casa Comunale, sulla Scuola in Piazza Armando Diaz e sulla Chiesa San Tommaso con una potenza installata complessiva di circa 100 kW.
Inoltre, un vantaggio non trascurabile è da riscontrare nella possibilità che la comunità energetica possa partecipare ai bandi previsti dal PNRR rendendo possibile aumentare l'energia prodotta con l'installazione di pensiline fotovoltaiche e altri pannelli da installare in aree comunali quali la Cava di Tairano, terreni, parcheggi e immobili comunali.

## Quali sono i benefici economici di una comunità energetico rinnovabile?

Per ciascun kW di energia elettrica condivisa viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni:

- Una tariffa premio valorizzata fino a 120 €/MWh in funzione della taglia (kW) dell'impianto.

L'incentivo viene erogato per un periodo di 20 anni, al fine di consentire una adeguata remunerazione degli investimenti. Il beneficio economico previsto premia la capacità degli utenti di consumare nel periodo orario in cui l'energia viene generata, massimizzando la quantità di energia condivisa: ne consegue che la profittabilità dell'investimento affrontato aumenta al crescere dell'attitudine degli utenti a consumare l'energia nel momento in cui essa è prodotta.

## Cosa prevede la normativa per le comunità energetiche rinnovabili?

Dal novembre del 2016 l'Unione Europea (UE) ha iniziato un aggiornamento e miglioramento della propria pianificazione energetica con l'emanazione di diverse direttive e regolamenti con l'obiettivo di creare un contesto regolatorio favorevole al raggiungimento

degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di quelli al 2050 siglati con l'Accordo di Parigi.

Il CEP (***Clean Energy all Europeans Package***") è entrato in vigore solo nel 2019 ed è formato dai seguenti otto atti legislativi (quattro regolamenti e quattro direttive):

- la Direttiva UE ***2019/944 Internal Electricity Market Directive*** (IEMD) del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il ***mercato interno dell'energia elettrica***;
- il Regolamento UE 2019/943 del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica;
- il Regolamento UE 2019/942 del 5 giugno 2019 relativo all'Agenzia dell'Unione per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
- il Regolamento UE 2019/941 del 5 giugno 2019 sulla preparazione ai ***rischi*** nel settore dell'energia elettrica;
- la Direttiva UE ***Renewable Energy Directive*** (RED II) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti energetiche rinnovabili (FER);
- la ***Direttiva UE 2018/2002*** dell'11 dicembre 2018 che modifica la Direttiva UE 2012/27 sull'efficienza energetica;
- la Direttiva UE 2018/844 del 30 maggio 2018 che modifica la Direttiva UE 2010/31 sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva UE 2012/27 sull'efficienza energetica;
- il Regolamento UE 2018/1999 dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

Sono due le direttive che hanno una particolare rilevanza rispetto alla centralità degli utenti finali la RED II e la IEMD.

La direttiva REDII ha promosso l'uso dell'energia da FER introducendo il concetto di "***energy sharing***" attraverso la definizione di una nuova figura di utente finale quale il "***prosumer***". Le organizzazioni energetiche basate sull'energy sharing sono sancite dalla definizione di "Comunità di produttori/consumatori di energia rinnovabile" la quale definisce il diritto dei membri di una comunità energetica ad autoprodurre, scambiare, immagazzinare e autoconsumare energia da FER.

Gli Stati membri devono assicurare che:

- alle comunità sia concesso di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile tramite accordi di compravendita, di scambiare all'interno

della comunità stessa l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di generazione che vi appartengono, e di accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica in modo non discriminatorio;

- siano rimossi eventuali ostacoli normativi e amministrativi allo sviluppo delle CER, e sia invece istituito un quadro favorevole alla promozione delle medesime;
- il gestore delle reti di distribuzione cooperi con le comunità per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunità;
- siano elaborati regimi di sostegno che considerino le specificità delle CER, in modo da consentire una competizione, alla pari con altre entità, al mercato per l'ottenimento di tale sostegno.

Tra la fine del 2019 e il 2020 l'Italia ha avviato un percorso legislativo per il recepimento anticipato di quanto previsto dalla RED II in materia di comunità energetiche e di schemi di autoconsumo collettivo per il tramite dell'art. 42 bis inserito nel ***Decreto-legge Milleproroghe*** (Dlg. 162/19) poi convertito il 28 febbraio 2020 nella Legge n.8/2020.
Il ***D.Lgs.n. 199 del 2021 entrato in vigore il 15/12/2021*** ha dato piena attuazione alla direttiva 2018/2001/UE e ha precisato:

- nell'art. 31 che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- nell'art. 8 che si amplia la $P_{max}$ di ogni singolo impianto della CER a 1 MW e prevede che siano aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili sulla base dei seguenti criteri direttivi:
    a) modificata la dimensione degli impianti che passa da 200 kW massimo a 1 MW per ogni singolo impianto, dunque possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente ***Pmax ≤ 1 MW*** e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto;
    b) è stato eliminato il limite imposto dalla cabina secondaria; dunque, per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la

stessa ***cabina primaria*** alla data di creazione dell'associazione; I soggetti, partecipanti, condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente;

c) l'incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dagli impianti e condivisa all'interno della configurazione; e l'energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;

d) nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle diverse componenti (definite dall'art. 32);

e) la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;

f) l'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale;

g) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo.

Le novità del D.Lgs.n. 199 del 2021 non riguardano solo il meccanismo incentivante, ma includono nuovi articoli che ridisegnano la figura dell'autoconsumatore, dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche rinnovabili:

- possibilità di utilizzo di impianti appartenenti a comunità energetiche create con le regole precedenti;
- le nuove comunità energetiche potranno avere al massimo il ***30% della potenza complessiva derivante da impianti già esistenti,*** *non assoggettati ad altro incentivo*;
- incremento al 60% della copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici di edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti;
- possibilità di partecipazione a servizi di Demand Response;
- regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso.

# COMUNE DI PAOLISI

**(Provincia di BENEVENTO)**

L'organizzazione dei clienti finali in comunità energetiche rinnovabili è regolamentata dall'articolo 31. Essi possono predisporsi come comunità purché siano rispettati i seguenti requisiti (comma 1):

- l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche definite al secondo punto di tale elenco).

- Inoltre, il D.Lgs. n.210 del 2021, attuazione della IEMD ha definito:
  - Nell'art. 11 la definizione di "Clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica", invitando gli enti locali ad adottare iniziative per ottenere sia benefici ambientali, economici che sociali.

La Regione Campania ha emanato la LR 29 dicembre 2020, n.38 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania- Legge di stabilità regionale per il 2021" con la quale, in attuazione del D.L. n. 162 del 2019 e del decreto attuativo 16 settembre 2020 del MiSE, ha promosso l'istituzione di Comunità energetiche quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di favorire l'autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

# COMUNE DI PAOLISI

**(Provincia di BENEVENTO)**

La **Regione Campania**, nell'ambito della programmazione degli interventi per azioni atte a favorire la diminuzione dei costi legati alla domanda energetica, il miglioramento della competitività e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, ha approvato, con il D.D. n. 865 del 3/10/2022, pubblicato sul **B.U.R.C. n. 82 del 3/10/2022**, **l'Avviso rivolto ai Comuni campani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per la promozione delle Comunità Energetiche Solidali e Rinnovabili in Campania.**

Il Ministero della Transizione Ecologica fornisce tramite il PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza), la cui Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo", stanzia una cifra pari a 2,2 miliardi a sostegno dei Comuni con meno di 5000 abitanti: in particolare l'investimento mira ad installare circa 2000 MW di nuova capacità di generazione elettrica distribuita.

Il documento ARERA per la consultazione 390/2022/R/EEL "ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONFIGURAZIONI PER L'AUTOCONSUMO PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 199/2021 E DAL DECRETO LEGISLATIVO 210/2021" ha ribadito:

- La possibilità di estendersi alla cabina primaria;
- La possibilità di realizzare impianti con potenza fino a 1 MW per singolo impianto;
- L'estensione del panorama dei membri;
- Di presentare la domanda di accesso all'incentivo all'entrata in esercizio degli impianti (nel regime transitorio l'incentivo veniva attribuito a partire della data di presentazione dell'istanza al GSE);
- Che l'incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti su base quinquennale.

## Quali gli obiettivi della CER del Comune di Paolisi?

Il Comune di Paolisi si propone l'obiettivo di promuovere la diffusione delle CER come strumento utile alla transizione ecologica e alla lotta alla povertà energetica.

Il Comune di Paolisi ha avviato con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 09/11/2022 avente ad oggetto "proposta di costituzione della Comunità Energetica del Comune di Paolisi" e di Consiglio Comunale n. 6 del 13/02/2023 avente ad oggetto: "Costituzione della Comunità Energetica di Paolisi" un percorso volto alla istituzione di una o più comunità energetiche aventi come obiettivi quelli definiti dall' art. 42-bisdel D.L. del 30 dicembre 2019 n.162 e dalle successive previsioni regolamentari attuativi:

*Benefici per gli utenti finali:*

- Migliore qualità dell'energia e affidabilità: l'utilizzo di impianti di generazione localizzati a servizio di un gruppo di utenti, che richiedono la produzione di una quantità di energia maggiore rispetto a quella richiesta a sistemi a servizio di una singola utenza, migliora l'affidabilità della fornitura, consentendo una riduzione delle interruzioni ed una migliore gestione dei guasti;
- Maggiore ***accettabilità sociale delle tecnologie basate sulle FER***: tramite la partecipazione attiva e il vantaggio della popolazione; le comunità energetiche consentono una maggior presa di coscienza e accettazione delle tecnologie rinnovabili, incrementandone le installazioni;
- Maggiore ***accessibilità*** all'energia prodotta da FER tramite la condivisione dell'energia;
- ***Vantaggi economici***: possono derivare dal risparmio in bolletta per il mancato acquisto dell'energia in caso di autoconsumo, da tariffe incentivanti applicate alle fonti rinnovabili, oppure dalla vendita dell'energia immessa in rete. Talvolta possono essere applicati degli sgravi fiscali;
- Economia di scala: partecipando in assetto comunitario agli investimenti, il costo pro-capite è minore;
- ***Riduzione carbon footprint***: l'adozione di fonti rinnovabili determina una riduzione delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas climalteranti;
- Riduzione della povertà energetica: la condivisione di energia tramite accordi di natura comunitaria può aiutare famiglie in cui risulta difficile l'accesso ai servizi energetici minimi.

*Benefici per il territorio:*

- Benefici ambientali: con l'adozione di fonti energetiche rinnovabili a servizio delle comunità si conseguono delle riduzioni delle emissioni inquinanti che possono essere determinanti per il raggiungimento dei target nazionali prefissati;
- Sviluppo locale: le comunità energetiche si configurano come possibili vettori di sviluppo locale, di creazione di nuova imprenditorialità e costruzione di filiere sul territorio, con conseguenti ricadute occupazionali;
- Nuovi servizi locali: i benefici economici possono essere utilizzati oltre che ovviamente per recuperare gli investimenti, anche per generare nuovo welfare attivando servizi che altrimenti la pubblica amministrazione non potrebbe erogare;

- Maggior tasso di occupazione: le nuove installazioni producono posti di lavoro a lungo termine, le tecnologie vanno infatti installate e mantenute nel tempo;
- Contrasto allo spopolamento di aree interne: la generazione di valore aggiunto a livello locale può limitare i flussi migratori verso aree urbane più ricche.

## Come poter aderire alla comunità energetica del Comune di Paolisi?

**Il Comune di Paolisi invita la popolazione a rispondere alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE** dal titolo "Adesione alla Comunità Energetica di Paolisi" per partecipare all'istituzione di una o più comunità energetiche nel territorio Comunale partecipando come:

- Consumer*: consumatore di energia o semplice utente finale.
- Producer**: Produttore di energia.
- Prosumer***: produttore e consumatore.

*Per il ***CONSUMER*** è sufficiente la titolarità di un punto di prelievo di energia (POD) sotteso al territorio interessato che sarà messo a disposizione del Comune di Paolisi;

**Per i ***PRODUCER*** con impianti già esistenti si necessita della titolarità di un impianto di produzione che rispecchia l'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (alimentato da FER con $P_{max} \leq$ 200 kW) ed entrato in esercizio dopo il 01/03/2020 entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del recepimento complessivo della direttiva europea). Per futuri impianti rispettino le indicazioni del D.L. 199 del 2021 (alimentato da FER con $P_{max} \leq$ 1MW) e che siano entrati in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto. Per impianti preesistenti entrati in vigore precedentemente al 01/03/2020 si consente la partecipazione alla comunità accedendo con una quota di potenza non superiore al 30% della totale potenza installata totalmente nella CER (esempio in una comunità da 1 MW solo 300 kW possono essere relativi a impianti preesistenti). In aggiunta tutti gli impianti non devono beneficiare già di altri incentivi.

***Per i ***PROSUMER*** vale a dire un soggetto pubblico o privato, disposto a concedere nella disponibilità del Comune di Paolisi, per un periodo non inferiore a 20 anni, di impianti, della superficie apicale di edifici o terreni per l'istallazione di impianti alimentati da FER per la produzione di energia. La concessione dovrà essere formalizzata attraverso la concessione di un diritto reale di godimento (comodato d'uso, diritto di superficie...), a fronte del quale l'operatore potrà beneficiare di parte del controvalore dell'energia prodotta sino a concorrenza del valore annuo del diritto ceduto, oltre eventualmente ad una

maggiorazione incentivante nella misura che verrà determinata privatamente al momento della costituzione della CER, riconosciuta a fronte dell'interesse pubblico dell'intervento.

## Modalità di presentazione dell'istanza:

L'adesione alla Comunità energetica di Paolisi può essere presentata utilizzando l'apposito modulo (Allegato A) scaricabile dal sito internet o ritirato direttamente presso il Comune di Paolisi e dovrà pervenire all'Ufficio Tecnico e/o Protocollo di questo ente a mezzo PEC all'indirizzo pec affarigenerali.paolisi@asmepec.it ovvero all'indirizzo mail utcpaolisi@gmail.com **entro e non oltre il 15 giugno 2023, ore 12:00 pena l'esclusione.**
L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- ***Modulo di adesione (Allegato A);***
- ***Documento di identità del richiedente;***
- ***Copia delle bollette delle forniture dell'energia elettrica degli ultimi 12 mesi.***

La modalità ed i criteri di selezione per l'adesione alla Comunità saranno definiti e comunicati successivamente da parte del Comune con apposito regolamento.
Per informazioni è possibile inviare una mail agli indirizzi sopraindicati ovvero rivolgersi all'ufficio tecnico il lunedì e il giovedì dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
-F.to arch. Carmine Montella-